

INDICE

1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- 1.1 Significato di classificazione acustica e la Legge Quadro n° 447/95
- 1.2 Principi metodologici

2 LE FASI DEL LAVORO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

- 2.1 Raccolta della documentazione cartacea e informatica di riferimento
- 2.2 Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G. e determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche.
- 2.3 Sopralluoghi di completamento della bozza di proposta di zonizzazione acustica
- 2.4 Omogeneizzazione della classificazione acustica
- 2.5 Inserimento delle fasce cuscinetto
- 2.6 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture
- 2.7 Armonizzazione delle zonizzazioni acustiche del progetto

3 APPENDICE

- 3.1 Destinazione d'uso
- 3.2 Documentazione fotografica

4 ALLEGATI

- 4.1 Planimetria Fase II in scala 1:10.000
- 4.2 Planimetria Fase II in scala 1:5.000
- 4.3 Planimetria Fase III in scala 1:10.000
- 4.4 Planimetria Fase III in scala 1:5.000
- 4.5 Planimetria Fase IV in scala 1:10.000
- 4.6 Planimetria Fase IV in scala 1:5.000
- 4.7 Dettagli Planimetria Fase II in scala 1:2.500
- 4.8 Dettagli Planimetria Fase III in scala 1:2.500
- 4.9 Fasce Cuscinetto Fase IV
- 4.10 Aree per manifestazioni temporanee, oppure mobili, oppure all'aperto
- 4.11 Osservazioni alla proposta di zonizzazione acustica

1. I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Per comprendere i risultati del lavoro svolto, nel presente capitolo viene fornita una breve rassegna della legislazione e della documentazione tecnica di riferimento, nonché le conseguenti determinazioni che sono state assunte per poter mettere in atto il progetto.

1.1 Significato di classificazione acustica e la Legge Quadro n°447/95

Con l'emanazione del D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", la classificazione acustica del territorio comunale assume il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

Il D.P.C.M. 1/3/1991 fissa dei limiti, per il rumore, tali da garantire le condizioni acustiche ritenute ideali per i particolari insediamenti presenti nella porzione di territorio considerata.

La "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995 n°447 perfeziona le modalità di applicazione della zonizzazione acustica.

La tutela dell'ambiente esterno e abitativo dal rumore delineata dalla legge prevede l'attività di Pianificazione, Risanamento e Controllo dell'inquinamento acustico. In particolare dall'art. 4, comma 1 lettera a), le Regioni dovranno definire con legge "*i criteri in base ai quali i comuni (...) procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni*".

Tutte le operazioni precedenti prendendo il via dall'approvazione del *Piano di Classificazione Acustica Comunale*; questo produce delle conseguenze sia nell'ambito dei dispositivi di matrice ambientale che nel settore degli strumenti urbanistici adottati dall'Amministrazione Comunale.

In *campo ambientale* la zonizzazione acustica risulta essere lo strumento essenziale per espletare le funzioni amministrative di controllo e vigilanza, e per predisporre il *Piano di Risanamento Acustico Comunale*.

Nell'ambito degli *strumenti urbanistici* il coordinamento tra il *Piano di Zonizzazione Acustica* e il Piano Regolatore Generale determina un'intensa interconnessione tra gli strumenti di controllo preventivo dell'inquinamento acustico ambientale (valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico) e le variazioni urbanistiche dirette o indirette (le Concessioni o le Autorizzazioni Edilizie e gli Strumenti Urbanistici Esecutivi).

La carta della zonizzazione acustica e le rispettive norme di esecuzione, se legate con le norme tecniche di attuazione del PRG, rendono possibile la gestione, nel rispetto dell'attuale quadro normativo, delle politiche di controllo del rumore, comprese le procedure di valutazione preventiva di impatto acustico, fondamentali per una gestione "sostenibile" del territorio.

La classificazione del territorio comunale in 6 classi (tab.1) si basa infatti esclusivamente su parametri urbanistici, demografici e di uso del territorio, negli stessi termini in cui era prescritta in regime di applicazione del DPCM 1.3.1991.

Differenti tuttavia, rispetto al regime del DPCM 1.3.91, sono gli effetti che oggi prevede la L. 447/95. Infatti, mentre nel DPCM 1.3.91 ad ogni classe era associata una coppia di valori di limiti di esposizione (per i periodi diurni, dalle 6,00 alle 22,00, e notturno, dalle 22,00 alle 6,00) il cui superamento avrebbe dovuto dare luogo alla predisposizione del Piano di Risanamento Acustico, oggi ad ogni classe corrispondono quattro coppie di valori: due relativi alla disciplina delle sorgenti sonore, limiti di emissione (tab.2) e di immissione (tab.3), e due, rappresentative dei valori di attenzione (tab.4), e dei valori di qualità (tab.5), significativi ai fini della formazione del Piano di Risanamento Acustico.

I valori di attenzione costituiscono soglie di esposizione al rumore e sono a loro volta proposti in una duplice articolazione, su base oraria, oppure sull'intero periodo di riferimento, il loro documentato superamento obbliga ad adottare il piano di risanamento acustico.

I valori di qualità, più cautelativi, rappresentano standard cui tendere nel medio e lungo periodo, attraverso le azioni di risanamento ove non siano superati i valori di attenzione.

Lo schema a "decreti attuativi" della Legge Quadro determina l'attuale situazione di definizione su come operare per elaborare la classificazione acustica. Sono infatti stati promulgati il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",

il D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, il D.P.R. 18/11/1998 n° 459 “Regolamento recante le norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n°447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” ed il D.P.R. 30/03/2004 n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”.

Il primo di questi provvedimenti attuativi introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (le stesse già riportate nel D.P.C.M. 1/3/1991) e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti di cui all’art. 11, comma 1. Queste si “sovrappongono alla zonizzazione acustica “generale” determinando delle zone di “deroga parziale” dei limiti relativamente al rumore prodotto dalle stesse infrastrutture. Questo concetto viene poi ripreso e esplicitato anche nelle linee guida della regione Piemonte per la classificazione acustica del territorio comunale.

Il D.M. 31/10/1997 è relativo al rumore di origine aeroportuale, in quanto definisce con maggiore dettaglio le tipologie e le modalità di individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali.

Il D.P.R. 18/11/1998 n°459, invece, stabilisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, dando inoltre attuazione alle stesse.

Il D.P.R. 30/03/2004 n°142, invece, stabilisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, dando inoltre attuazione alle stesse.

Il D.M. 16/03/1998 non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

TAB.1 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Classe di destinazione d'uso del territorio	Descrizione
I) Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II) Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.
III) Aree di tipo misto	Rientrano in questo tipo di classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV) Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V) Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI) Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

TAB.2 – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione [dB(A)]	
	Periodo diurno (6,00 – 22,00)	Periodo notturno (22,00 – 6,00)
I) Aree particolarmente protette	45	35
II) Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III) Aree di tipo misto	55	45
IV) Aree di intensa attività umana	60	50
V) Aree prevalentemente industriali	65	55
VI) Aree esclusivamente industriali	65	55

TAB.3 – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di immissione [dB(A)]	
	Periodo diurno (6,00 – 22,00)	Periodo notturno (22,00 – 6,00)
I) Aree particolarmente protette	50	40
II) Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III) Aree di tipo misto	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70

TAB.4 – VALORI DI ATTENZIONE

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori di attenzione [dB(A)]			
	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I) Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II) Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	65	50	55	45
III) Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

TAB.5 – VALORI DI QUALITÀ

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di immissione [dB(A)]	
	Periodo diurno (6,00 – 22,00)	Periodo notturno (22,00 – 6,00)
I) Aree particolarmente protette	47	37
II) Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III) Aree di tipo misto	57	47
IV) Aree di intensa attività umana	62	52
V) Aree prevalentemente industriali	67	57
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70

1.2 Principi metodologici

Dall'analisi delle linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale emanate dalla Regione Piemonte si evince che la premessa fondamentale della metodologia proposta è che in ogni porzione di territorio devono essere garantiti i livelli di inquinamento acustico compatibili con le attività umane in esso svolte. Da questo derivano i quattro elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:

1. La zonizzazione acustica deve riflettere le scelte delle Amministrazioni Locali (Comunali) in materia di destinazione d'uso del territorio (ex. Art 2, comma 2 L.447/95). Tale scelta garantisce sia il rispetto della volontà politica delle Amministrazioni locali che l'adeguatezza del clima acustico per le attività che anche in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio;

2. La zonizzazione acustica dovrà tenere conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso da P.R.G. non determini in modo univoco la classificazione acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;
3. La zonizzazione acustica deve tenere conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di altri comuni confinanti, aventi valori di qualità che si discostano più di 5 dB(A). Va notato che la presenza di discontinuità morfologiche tra due aree ne evita il contatto diretto;
4. La zonizzazione acustica deve privilegiare in generale ed in ogni caso dubbio, scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

2 LE FASI DEL LAVORO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il lavoro svolto per l'elaborazione della Proposta di Classificazione Acustica di un Comune è suddivisibile in due momenti principali:

- ✓ Raccolta del materiale di riferimento;
- ✓ Elaborazione del documento.

Nei paragrafi seguenti viene fornita una descrizione delle attività realizzare per portare a compimento il lavoro in questione.

2.1 Raccolta della documentazione cartacea e informatica di riferimento

Dalla banca dati informatizzata dell'ARPA Piemonte Dipartimento di Biella si possono estrarre alcune informazioni di interesse per l'elaborazione della proposta di zonizzazione acustica. In particolare i dati sono ricavabili sia dai raster della Carta Tematica Regionale (C.T.R. scala 1:10.000) sia dalle fotografie aeree della Provincia di Biella, dalle quali è possibile una più precisa individuazione delle aree adibite a coltura o ad altri usi.

Tali dati vengono gestiti attraverso il G.I.S. "ArcView", il quale permette anche di elaborare il file destinato a contenere la zonizzazione acustica del Comune.

Per il territorio del comune i dati informatizzati a disposizione di cui si è fatto uso sono:

- ✓ La copertura del territorio comunale su base catastale.
- ✓ La copertura dei confini comunali.

I dati forniti dal comune di Andorno Micca sono stati:

- ✓ Copertura del PRG di Andorno Micca, su base informatizzata.
- ✓ Norme tecniche di attuazione del PRGI su base cartacea.
- ✓ Planimetria con evidenziate le aree destinate a pubblico spettacolo.

2.2 Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G. e determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche.

Attraverso l'analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. sono state determinate le corrispondenze tra categorie d'uso del suolo e classi acustiche.

La classificazione acustica avviene in questa fase tenendo solo conto degli insediamenti abitativi e lavorativi e non delle infrastrutture di trasporto. Queste sono prese in considerazione mediante la creazione di apposite fasce di rispetto entro le quali valgono, per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture stesse, differenti limiti acustici (par. 2.6).

Va notato che la zonizzazione acustica deve coprire l'intero territorio comunale, incluse le aree circostanti le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e le altre sorgenti di cui all'art. 11. Comma 1 della L.447/95, nelle quali dovranno essere inserite le fasce di pertinenza (art.3, comma 2 L.447/95).

Dall'esame delle N.d.A. del P.R.G.C. si è appreso che il territorio comunale è diviso in classi di uso del suolo a cui corrispondono destinazioni d'uso specifiche, modalità di intervento, parametri urbanistici o edilizi. Le principali classi omogenee d'uso del suolo fissate dal piano regolatore del comune di Andorno Micca sono le seguenti:

- 1) Usi pubblici

- 2) Usi residenziali
- 3) Usi produttivi
- 4) Usi terziari
- 5) Usi agricoli

Ciascuna classe comporta specifiche destinazioni d'uso ed è rispetto a queste ultime che si sono ricercate le corrispondenze tra uso del suolo e classe acustica che si riportano nel seguito.

1) - USI PUBBLICI

✓ Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (SP)

In tali aree possono essere realizzati attrezzature di uso pubblico del tipo indicato nelle planimetrie del PRG. Le destinazioni specifiche previste sono:

- Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali:
 - aree con attrezzature per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuola media dell'obbligo);
 - aree per attrezzature d'interesse comune, (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie amministrative)
 - aree per giardini e parchi gioco e servizi annessi, per attrezzature sportive; per la realizzazione di attrezzature ricreative d'uso collettivo;
 - Aree per parcheggi destinati alla creazione di posti macchina in superficie, o all'installazione di autorimesse collettive.

- Aree per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi:

La destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune, tra quelle indicate all'art.21 comma 1° punto 2 della L.R.56/77.

- Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali:

La destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune, tra quelle indicate all'art.21 comma 1° punto 3 della L.R.56/77.

✓ **Aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale**

Le destinazioni specifiche previste sono:

- Aree per le attrezzature per l'istruzione superiore dell'obbligo;
- Aree per le attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere;
- Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali.

✓ **Aree per impianti urbani**

Aree destinate o destinabili ad impianti cimiteriali, a pubbliche discariche controllate, ad impianti di depurazione, ad impianti tecnici eseguiti da enti pubblici (ENEL, TELECOM ecc).

✓ **Aree per la viabilità**

Aree destinate alla viabilità sia esistente che in progetto

2) - USI RESIDENZIALI

✓ **Nuclei di antica formazione (NAF)**

Definizione:

Agglomerati urbani ove si riscontra la presenza maggioritaria di edifici dotati di valore storico-artistico e/o ambientale o documentario, nell'ambito dei quali si ravvisa una sostanziale permanenza della trama viaria ed edilizia, e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale; pertanto l'ambito dei nuclei di antica formazione non interessa esclusivamente gli edifici ma anche le aree esterne che sono in cornice ambientale e che concorrono a determinare il valore d'insieme.

✓ **Aree edificate (AER)**

Definizione:

Parti del territorio urbano con prevalente destinazione residenziale, caratterizzate dalla presenza di lotti edificati, per lo più di recente formazione.

✓ **Aree di completamento (AC)**

Definizione:

Aree di norma non edificate, inserite negli insediamenti esistenti o in franchigia agli insediamenti esistenti, ma dotate di opere di urbanizzazione o con previsione di loro contemporanea realizzazione, ai sensi di Legge.

✓ **Aree di espansione (AE)**

Definizione:

Aree non edificate esterne agli insediamenti o ai margini di essi, anche non completamente dotate di opere di urbanizzazione ma con previsione di loro contemporanea realizzazione, ai sensi di legge- oggetto di insediamento residenziale di nuovo impianto.

3) - USI PRODUTTIVI

✓ **Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano (IPC)**

Definizione:

Parti del territorio comunale ove sono insediati impianti produttivi, industriali o artigianali, di varia dimensione, commercio all'ingrosso, magazzini di deposito, depositi di autotrasportatori

✓ **Aree di riordino da attrezzare (AIR)**

Definizione:

Aree con impianti produttivi esistenti da mantenere, ristrutturare od ampliare, che necessitano di adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e delle infrastrutture ed attrezzature, anche ai fini dell'utilizzo dei restanti lotti liberi.

✓ **Aree per nuovi impianti produttivi (AAA-NIP)**

Tali aree si dividono in :

- Area artigianale attrezzata (AAA)
Area prescelta a livello intercomunale ubicata nel territorio di Sagliano Micca.
- Aree singole per impianti produttivi (NIP)
Le destinazioni d'uso sono quelle contemplate per le aree IPC.

4) - USI TERZIARI

S'intendono adibiti ad usi terziari gli immobili che vengono utilizzati prevalentemente o totalmente per attività commerciali, direzionali, turistiche, oppure per impianti privati per il tempo libero o per attrezzature e servizi privati di interesse collettivo.

Gli usi direzionali, contemplati dal piano del comune di Andorno Micca riguardano le sedi per il credito, le assicurazioni, le imprese finanziarie, uffici amministrativi e tecnici, studi professionali, attività culturali, associative, ricreative e per lo spettacolo.

Per le attività turistiche si contemplano i seguenti casi:

- *attività di tipo alberghiero* -comprendenti gli alberghi, le pensioni, le locande, i motels, le case-albergo, le colonie e ogni altro tipo simile;
- *attività di tipo extralberghiero* -comprendente i villaggi turistici ed i campeggi, le case per la residenza temporanea e similari. Vengono aggregate a questo tipo di attività le convivenze (collegi, conventi, pensionati ecc.)

✓ **Attrezzature commerciali e direzionali esistenti (ICE)**

Definizione:

Parti del territorio ove sono presenti attività commerciali e direzionali private, individuate nelle planimetrie del PRG.

✓ **Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali (NIC)**

Definizione:

Parti del territorio destinate all'insediamento di attività commerciali o direzionali, non legate funzionalmente con gli insediamenti residenziali (magazzini all'ingrosso, supermercati, sedi bancarie, autorimesse d'uso collettivo, ecc.).

✓ **Impianti turistici esistenti di tipo alberghiero**

Definizione:

Parti del territorio ove sono presenti attività turistiche di tipo alberghiero, individuate nelle planimetrie del PRG.

✓ **Nuovi impianti turistici di tipo alberghiero**

Definizione:

Aree per gli impianti turistici di tipo alberghiero individuate nelle planimetrie del PRG.

✓ **Impianti turistici di tipo extra-alberghiero**

Per le abitazioni temporanee e stagionali (2° casa), la normativa da rispettare è quella riferita alle aree residenziali di completamento.

✓ **Impianti privati per il tempo libero (IPTL)**

Definizione:

Parti del territorio ove esistono o sono previsti impianti privati per il tempo libero (per attività sportive, ricreative, culturali, per lo spettacolo, per la musica, centri ippici, pesca sportiva, ecc.).

✓ **Attrezzature e servizi privati di interesse collettivo (ASP)**

Definizione:

Parti del territorio ove esistono o sono previsti attrezzature e servizi privati, integrati o surroganti attrezzature e servizi pubblici (cliniche, collegi, istituti di istruzione privati).

5) - USI AGRICOLI

Le aree destinate ad attività agricole sono indicate nella planimetria PR2 e comunque appartengono ad esse anche tutte le eventuali aree senza altra specifica destinazione.

✓ **E1 - Aree agricole marginali**

Definizione:

Incolti produttivi e sterili, aree a pascolo raso con rocce e detriti.

✓ **E2 - Aree a prato e prato-pascolo permanenti**

Definizione:

Aree a prato e prato-pascolo permanente; aree destinate alla produzione foraggera, all'allevamento del bestiame ed alle attrezzature ed abitazioni agricole.

✓ **E3 - Aree boscate**

Definizione:

Boschi cedui e fustaie;

✓ **E4 - Terreni ad elevata produttività**

Definizione:

Terreni utilizzati per seminativi e prati avvicendati o permanenti, per colture industriali del legno, nonché aree incolte di recente dismissione dell'uso agricolo e recuperabili.

✓ **E5 - Terreni a colture orticole e floricole o legnose specializzate**

Definizione:

Colture orticole e floricole o fruttivicole (legnose specializzate), esistenti all'aperto o in serra, e nuovi terreni adibiti a tale uso.

✓ **Edifici rurali ed attrezzature ed impianti agricoli con presenze extra-agricole**

Definizione:

Edifici rurali e cascine sparse o in aggregazione con sostanziale permanenza di attività agricole (residenza rurale frammista ad attrezzature quali stalle, silos, serre, magazzini), e

dove tali attività prevalgono sugli usi di civile abitazione o comunque extra-agricoli eventualmente presenti.

✓ **Norme particolari per gli edifici esistenti nel territorio agricolo, adibiti ad usi extragricoli o abbandonati**

Sono contemplati i seguenti casi:

- 1) Edifici edibiti ad usi extragricoli: valgono le norme dettate per gli edifici in aree edificate;
- 2) Edifici rurali abbandonati, di cui viene richiesto il recupero senza cambiamento di destinazione d'uso;
- 3) Edifici rurali abbandonati, di cui viene richiesto il recupero con il cambiamento di destinazione d'uso; possono essere trasformati per residenza temporanea (2° casa) solamente quelli esistenti nelle aree E1, E2, E3, E4.

✓ **Aree libere interstiziali entro il territorio urbano**

Definizione:

Aree di modeste dimensioni, lotti ed appezzamenti compresi nel territorio urbano attualmente sgombri da costruzioni e liberi da usi residenziali, produttivi, terziari o pubblici, esistenti o previsti. A tali aree viene assegnata la destinazione d'uso di giardino, orto, prato, frutteto, con possibilità edificatoria limitata alle costruzioni accessorie.

Tutte le categorie la cui destinazione d'uso non risultava univocamente determinata non sono state classificate, rimandando tale operazione alla fase di perfezionamento attraverso sopralluoghi sul campo, descritta in dettaglio nel paragrafo successivo.

2.3 Sopralluoghi di completamento della bozza di proposta di zonizzazione acustica

Questa fase del lavoro è consistita in una serie di sopralluoghi per verificare che la corrispondenza tra le categorie omogenee d'uso del suolo (Classi di destinazione d'uso) e

classi acustiche, effettuata nella fase precedente, corrispondesse all'effettiva fruizione del territorio e per determinare la classificazione acustica per quelle aree non ancora classificate.

I sopralluoghi hanno così consentito di individuare i casi in cui la reale fruizione del territorio non risultava consona alla destinazione di classe indicata dalla prima fase di zonizzazione acustica. Si è così potuto procedere ad una correzione della classe acustica da assegnare all'area corrispondente.

In particolare gli obiettivi di questa fase del lavoro sono stati:

- ✓ Analisi diretta degli insediamenti insistenti sull'area del centro storico;
- ✓ Valutazione dello sviluppo delle attività commerciali, artigianali e ricettive nelle aree a destinazione prevalentemente residenziale;
- ✓ Valutazione dello sviluppo delle attività produttive e loro caratteristiche di produzione;
- ✓ Verifica dell'esistenza di edifici adibiti ad uso residenziale inseriti in aree con destinazione prevalentemente industriale;
- ✓ Raccolta della documentazione fotografica di supporto.

In generale, a seguito dei sopralluoghi, sono state mantenute in Classe I tutte le aree corrispondenti a strutture scolastiche, religiose, e l'area del Cimitero.

In Classe II sono state inserite le aree esclusivamente residenziali e le aree residenziali caratterizzate dalla sporadica presenza di piccoli esercizi commerciali e dall'assenza di attività artigianali o industriali, mentre le aree residenziali con presenza di attività commerciali e artigianali, sono state poste in Classe III o in Classe IV, in funzione delle dimensioni delle attività stesse.

Le aree produttive, caratterizzate da un'attività esclusivamente industriale, sono state identificate con la Classe VI; in Classe V sono state poste le aree a destinazione industriale con una limitata presenza di abitazioni; le attività produttive a carattere terziario direzionale, di commercio all'ingrosso o al dettaglio e depositi, in insediamenti di grandi dimensioni sono state poste in Classe IV.

La documentazione fotografica raccolta è stata inserita nell'Appendice 3.2 della presente relazione.

2.4 Omogeneizzazione della classificazione acustica

Al fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione della classificazione acustica, si provvede ad effettuare un processo di omogeneizzazione del territorio per quanto riguarda la classe acustica.

L'omogeneizzazione deve avvenire dapprima "assorbendo" le aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12.000 m²) inserite in modo acusticamente disomogeneo in aree uniformi di vasta scala. Successivamente si procede ad assegnare una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree di dimensioni ridotte (con superficie inferiore a 12.000 m²), secondo i seguenti principi:

1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogeneizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o eguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le classi I e VI);
2. nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estese di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei due poligoni potenzialmente omogeneizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la miscela delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 e a quanto indicato nel seguente punto 3;
3. nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq.) e procedere all'omogeneizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2
4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogeneizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogeneizzare, poligono in classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede all'omogeneizzazione;

5. nel caso in cui l'omogeneizzazione coinvolga una classe VI e una classe V, l'area risultante viene posta in classe V. Se l'area in classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore di 12.000 mq) e procedere all'omogeneizzazione, in classe V, di una sola di esse;
6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq.) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogeneizzati secondo i criteri seguenti:
 - 6.1 se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq. (poligono da omogeneizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni ed alla successiva omogeneizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq.;
 - 6.2 se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq. si procederà alla sua omogeneizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.

Per facilitare l'individuazione di situazioni critiche che dovranno essere oggetto dei piani di risanamento acustico vengono evidenziate quelle aree che nel processo di omogeneizzazione hanno subito una riduzione di più di una classe.

Nel comune di Andorno Micca non sono presenti aree che hanno subito la riduzione di più di una classe durante il processo di omogeneizzazione.

In questa fase sono state individuate anche le aree destinate ad ospitare manifestazioni pubbliche all'aperto. Nel comune di Andorno Micca le aree individuate a tale scopo sono:

- l'area del parco utilizzata durante il "Ferragosto Andornese"

Le aree sono evidenziate nell'allegato 4.10.

2.5 Inserimento delle fasce "cuscinetto"

Per rispettare il divieto dell'accostamento di aree, non completamente urbanizzate, i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA, sono state inserite delle fasce "cuscinetto" digradanti. Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustifichino l'accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

Esse hanno larghezza pari ad almeno 50 m e valori di qualità decrescenti di 5 dBA.

E' importante ricordare che il divieto riguardante l'accostamento di aree i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA di Leq, è valido anche se le aree sono di comuni distinti.

Ne consegue che, quando necessario, devono essere inserite le fasce "cuscinetto" anche tra aree di comuni confinanti.

L'inserimento delle fasce cuscinetto, che non deve interessare le aree in Classe I, è avvenuto attraverso le seguenti analisi:

- ✓ **Accostamento critico tra due aree non urbanizzate.** Per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico, le fasce cuscinetto sono state distribuite in numero uguale all'interno di entrambe le aree. Nel caso di un numero pari di salti di classe è stata inserita una fascia in più nell'area di classe più elevata.
- ✓ **Accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata e tra due aree non completamente urbanizzate.** Le fasce cuscinetto non devono essere interrotte in corrispondenza di zone urbanizzate ogni qual volta l'area complessiva dove si va ad inserire la fascia cuscinetto possieda una densità abitativa assimilabile alla zona C del D.M. 1444/68. Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il ragionamento appena esposto dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori relativi agli isolati. Nel caso un'abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi saranno

ricompresi solo se risultano ricadenti nella fascia per più del 50% della loro superficie.

In Andorno Micca sono stati evidenziati alcuni accostamenti critici. Quelli per cui sono state inserite fasce cuscinetto sono:

- 1) Tra l'area del cimitero della frazione San Giuseppe di Casto in classe I e l'area in classe III è stata inserita una fascia cuscinetto in classe II all'interno dell'area in classe III.
- 2) Tra l'area della chiesetta degli Eremiti in classe I e l'area in classe III circostante è stata inserita una fascia cuscinetto in classe II all'interno dell'area in classe III.
- 3) Tra l'area delle scuole elementari in classe I e l'area in classe III a nord è stata inserita una fascia cuscinetto in classe II all'interno dell'area in classe III.
- 4) Tra l'area produttiva in classe V vicino al ponte che collega Andorno Micca e Tollegno e l'area in classe III circostante è stata inserita una fascia cuscinetto in classe IV all'interno dell'area in classe III.
- 5) Tra l'area produttiva in classe V-VI vicino al ponte che collega Andorno Micca e Miagliano e l'area in classe III circostante è stata inserita una fascia cuscinetto in classe IV all'interno dell'area in classe III, non sono state inserite fasce all'interno dell'area in classe VI in quanto completamente urbanizzata. Permane un accostamento VI-IV
- 6) Tra l'area delle scuole medie in classe I e l'area in classe III circostante è stata inserita una parziale fascia cuscinetto in classe II dove le aree non sono completamente urbanizzate, permane l'accostamento III-I a sud.
- 7) Tra l'area produttiva in classe VI di Via Galliari e le aree in classe II e III circostanti è stata inserita a sud una parziale fascia cuscinetto in classe V all'interno dell'area produttiva, sono state inserite una fascia cuscinetto in classe IV all'interno dell'area in classe III ed una fascia cuscinetto in classe III all'interno dell'area residenziale in classe II. Permangono gli accostamenti V-III e VI-IV.

- 8) Tra l'area del cimitero di Andorno Micca in classe I e l'area agricola circostante, in classe III, è stata inserita una fascia in classe II all'interno dell'area in classe III. A nord, dove il cimitero confina con l'area in classe VI dell'industria chimica non è stato possibile inserire alcuna fascia cuscinetto, permane quindi l'accostamento critico VI-I.
- 9) Tra le aree produttive in classe V e VI della suddetta industria chimica e della ditta Vella e le aree in classe II e III circostanti sono state inserite alcune parziali fasce cuscinetto in classe III e IV rispettivamente all'interno dell'area in classe II e dell'area in classe III ove non completamente urbanizzate; permangono diversi accostamenti critici.
- 10) Tra l'area del Santuario di S. Antonio di Marcone nel comune di Callabiana, in classe I e l'area confinante di Andorno Micca, in classe III, è stata inserita una fascia cuscinetto in classe II all'interno dell'area di Andorno Micca.

Quelli per cui non è stato possibile inserire fasce cuscinetto sono:

- Tra l'isolato in classe IV racchiuso tra le Vie Galliari e Cav. Di Vittorio Veneto e le aree in classe II circostanti, non sono state inserite fasce cuscinetto in quanto le aree sono completamente urbanizzate. Permane l'accostamento IV-II;

Le fasce cuscinetto sono state riportate nell'allegato grafico 4.9 della presente relazione. La numerazione delle fasce segue quanto riportato nel suddetto elaborato.

2.6 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture

L'inserimento delle fasce di pertinenza, previste dall'art.3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, è stato realizzato sovrapponendo le stesse alla zonizzazione "generale" eseguita nei passi illustrati in precedenza.

In tal modo, per tutte le sorgenti presenti sul territorio, ad esclusione delle infrastrutture dei trasporti, è stata definita una prima classificazione acustica attraverso il P.R.G.C.; per

le infrastrutture dei trasporti, invece, si è proceduto ad una seconda classificazione, indipendente dalla tipologia dell'infrastruttura stessa, sovrapposta alla precedente.

In particolare, per le infrastrutture ferroviarie si è fatto riferimento al D.P.R. 18/11/1998 n° 459 "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*".

Esso prevede che:

- per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h, deve essere inserita una fascia di pertinenza di 250 m, costituita da una prima fascia di 100 m detta A e da una seconda di 150 m detta B;
- per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h deve essere inserita un'unica fascia di pertinenza di 250 m

Relativamente alle infrastrutture di tipo stradale, in data 01 giugno 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 30/03/2004 n° 142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*", che stabilisce le fasce di pertinenza delle stesse in relazione alla tipologia di strade.

Pur considerando l'inserimento di dette fasce parte integrante del presente lavoro, si è deciso, per ragioni di complessità del lavoro e per il rischio di imprecisioni grafiche, di non riportare per il momento nel progetto di ArcView la copertura delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, essendo queste determinabili automaticamente in funzione della tipologia di strada in considerazione, secondo il decreto precedentemente citato.

Il comune di Andorno Micca non è interessato dal passaggio di linee ferroviarie.

2.7 Armonizzazione delle zonizzazioni acustiche del progetto

Successivamente alla zonizzazione del territorio comunale si è determinata la necessità di una fase "di armonizzazione" per il completamento del progetto, consistente nella verifica ed individuazione delle soluzioni per gli accostamenti critici tra aree di

comuni confinanti (divieto di contatto tra aree, non completamente urbanizzate, i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA).

Per il comune di Andorno Micca le zone di accostamento critico con i comuni limitrofi sono:

- Con il comune di Sagliano Micca, tra l'area industriale in classe V-VI, di cui al punto 5 del paragrafo 2.5, e l'area in classe III di Sagliano Micca, non è stata inserita alcuna fascia cuscinetto all'interno dell'area in classe III del Comune di Sagliano Micca.
- Con il comune di Sagliano Micca, tra la casa di riposo "Domus Laetitia" in classe I nel comune di Sagliano Micca e l'area confinante di Andorno Micca in classe III, non è stato possibile inserire fasce cuscinetto all'interno dell'area in classe III in quanto risulta urbanizzata, permane l'accostamento I-III.
- Con il comune di Tollegno, tra l'area produttiva in classe V del comune di Andorno Micca e l'area agricola di Tollegno in classe III, l'accostamento è evitato per la discontinuità geomorfologica costituita dal torrente Cervo.
- Tra l'area del Santuario di S. Antonio di Marcone nel comune di Callabiana, in classe I e l'area confinante di Andorno Micca, in classe III, l'accostamento è stato rimosso con l'inserimento di una fascia cuscinetto in classe II all'interno dell'area di Andorno Micca.

Non sono stati individuati ulteriori accostamenti critici con gli altri comuni limitrofi in quanto le aree di confine sono sostanzialmente boschive o montane, pertanto inseribili nella medesima classe acustica.

3. APPENDICE

3.1 Destinazioni d'uso

- **SP: Aree per servizi sociali e attrezzature a livello comunale; aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale; aree per impianti urbani; aree per la viabilità**
- **NAF: Nuclei di antica formazione**
- **AER: Aree edificate**
- **AC: Aree di completamento**
- **AE: Aree di espansione**
- **IPC: Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano**
- **AIR: Aree di riordino da attrezzare**
- **AAA: Area artigianale attrezzata**
- **NIP: Aree singole per nuovi impianti produttivi**
- **ICE: Attrezzature commerciali e direzionali esistenti**
- **NIC: Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali**
- **IPTL: Impianti privati per il tempo libero**
- **ASP: Attrezzature e servizi privati di interesse collettivo**
- **E1: Aree agricole marginali**
- **E2: Aree a prato e prato-pascolo permanenti**
- **E3: Aree boscate**
- **E4: Terreni ad elevata produttività**
- **E5: Terreni a colture orticole e floricole o legnose specializzate**

3.2 Documentazione

3.2 Documentazione fotografica

Di seguito si riportano le immagini raccolte durante i sopralluoghi conoscitivi relativi alla proposta di classificazione acustica.



Foto 1: Strada Provinciale, Hobby Center





Foto 6: Via Galliari, riparazione macchine agricole



Foto 7: Via Galliari, officina meccanica



Dettaglio tratto dalla zonizzazione acustica

lb/ss

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale- Partita IVA 07176380017

Dipartimento Provinciale di Biella

Via Trento, 11 13900 Biella Tel. 015-35813111 Fax 015-35813181 E-mail: dip.biella@arpa.piemonte.it



Foto 2: Locato Inf., chiesetta



Foto 3: Locato Inf., cabina Enel


Inquadramento territoriale



Foto 4: San Giuseppe di Casto, officina
lb/ss



Foto 5: Locato Sup., chiesetta



Dettaglio tratto dalla zonizzazione acustica